



Provincia Autonoma di Trento

Assessorato all'Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici

Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, art. 21, comma 3
Approvazione della Carta delle risorse idriche

- a) Relazione
- b) Norme di attuazione



Relazione

Al fine di garantire la qualità e la quantità delle acque sotterranee, specialmente di quelle destinate al consumo umano, la pianificazione urbanistica a livello provinciale ha definito, e nel tempo aggiornato, con la Carta di sintesi geologica una serie di vincoli sul territorio identificati con le aree di tutela associate alle sorgenti ed ai pozzi selezionati.

Il principale riferimento normativo a livello statale è attualmente costituito dall'art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le risorse idriche utilizzate a scopo idropotabile, prevedendo specifiche aree di salvaguardia.

Nella Carta di sintesi geologica della Variante 2000 al PUP sono state indicate tutte le sorgenti e pozzi selezionati (5.034 sorgenti e 127 pozzi), indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche e dal loro utilizzo. Ad esse sono state associate le aree di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico ed in alcuni casi anche di protezione idrogeologica. Con ciò la disciplina della Variante 2000 al PUP si differenzia da quella statale, che prevede l'adozione di tali aree solo per sorgenti e pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano e distribuite tramite pubblico acquedotto.

Il nuovo PUP, al fine di conformare la normativa in materia e di evitare improprie limitazioni dell'uso del suolo, ha definito che le risorse idriche meritevoli di tutela sono quelle previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e pertanto quelle destinate al consumo umano e distribuite tramite pubblico acquedotto, uniformandosi anche ai criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1321 di data 24 giugno 2005.

In particolare l'art. 21 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, recita:

«1. I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportati a titolo ricognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali.

2. Nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali, inoltre, sono rappresentate le risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

3. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche considerati dai commi 1 e 2 e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto idrogeologico;
- c) zone di protezione.

4. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 è aggiornata periodicamente.»

In base a tali criteri, nella Carta delle risorse idriche prevista dall'art. 21 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale sono pertanto indicate:

- a) le sorgenti (1840), i pozzi (104) e le acque superficiali (22) utilizzati a scopo potabile con qualsiasi portata, comprese le sorgenti di acque minerali attualmente in concessione;



b) le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorchè non sfruttate per uso umano, che potrebbero costituire riserve future.

Nella stesura della Carta si è inoltre provveduto ad aggiornare l'esatta ubicazione delle risorse, a definire i perimetri delle zone di rispetto idrogeologico e ad inserire le zone di protezione idrogeologica previste dal citato art 21.

La disciplina delle aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione) è definita dal presente provvedimento, in coerenza con gli standard di tutela ambientale e sanitaria stabiliti dall'art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Nella Carta delle risorse idriche sono comunque riportate con apposita simbologia, a titolo meramente conoscitivo, tutte le sorgenti censite nello specifico catasto del Servizio Geologico



Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

In attuazione dell'art. 21 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stata redatta la "Carta delle risorse idriche" ricadenti nel territorio provinciale, riportando le sorgenti, i pozzi e le captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano. La Carta indica anche le aree di salvaguardia, distinte in **zone di tutela assoluta**, **zone di rispetto idrogeologico** e **zone di protezione**, individuate secondo i principi per la tutela della qualità delle acque definiti dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'Accordo 12 dicembre 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Definizioni

a) la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni ed è riportata nella Carta delle risorse idriche per ogni sorgente, pozzo o derivazione superficiale. Al fine di tutelare al meglio la risorsa, tale zona può estendersi anche su aree distanti dal punto di captazione delle acque. Essa deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di presa ed infrastrutture di servizio;

b) la zona di rispetto idrogeologico è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente le acque captate, tenendo conto della tipologia dell'opera di presa e della situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;

c) la zona di protezione si identifica con il bacino idrogeologico delle emergenze naturali e artificiali della falda e rappresenta l'area di ricarica degli acquiferi. Essa è individuata al fine di assicurare la protezione del patrimonio idrico.

Prescrizioni

a) nelle **zone di tutela assoluta** è fatto divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanistica ed edilizia fatta salva l'esecuzione di opere di captazione e protezione della risorsa. La realizzazione di opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimenti collocabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l'assenza di pericoli per la risorsa acqua. Le opere e le attività esistenti all'interno delle aree di tutela assoluta vanno, di norma, delocalizzate; eventuali deroghe possono essere concesse dalla Giunta provinciale previo specifico studio idrogeologico.

b) nelle **zone di rispetto idrogeologico** sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- *dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;*
- *accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- *spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
- *dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;*
- *aree cimiteriali;*



- *apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- *apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- *impianti di trattamento e gestione di rifiuti;*
- *stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- *centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- *pascolo e stabulazione di bestiame che possano compromettere la risorsa idrica.*

Nelle medesime zone, per gli insediamenti o le attività di cui al punto precedente preesistenti, i comuni adottano, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Ogni intervento, che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento;

c) nelle **zone di protezione**, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, produttivi, agroforestali e zootecnici. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo - ad eccezione delle acque bianche non inquinate - lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.

Aggiornamenti

La Carta delle risorse idriche è soggetta ad aggiornamenti periodici secondo il seguente *iter* istruttorio:

- le richieste di variazione delle zone di tutela o di inserimento/cancellazione di sorgenti e pozzi con i rispettivi vincoli sono presentate, sia dai comuni che da altri soggetti pubblici o privati interessati, al Servizio Geologico della Provincia. Le richieste di soggetti diversi dai comuni sono inoltrate per conoscenza ai comuni territorialmente interessati ed agli eventuali concessionari della risorsa. In ogni caso la richiesta è corredata da uno studio idrogeologico redatto da un geologo abilitato, finalizzato a supportare a livello tecnico la richiesta medesima;
- il Servizio Geologico provvede alla verifica tecnica delle richieste e può richiedere specifici approfondimenti;
- l'aggiornamento e la modificazione della Carta delle risorse idriche, secondo quanto previsto dall'articolo 21 delle norme di attuazione del nuovo PUP, sono disposti con provvedimento della Giunta provinciale, cui fa seguito l'aggiornamento del SIAT ai sensi dell'articolo 9 della l.p. 4 marzo 2008, n.1;
- il Servizio Geologico comunica l'avvenuta variazione ai comuni nel cui territorio ricadono le zone di tutela, al richiedente, ai servizi competenti ed agli eventuali interessati.